

N. 06333/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07894/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7894 del 2011, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Santina Franco, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Sirna in Roma, viale G. Mazzini, n. 73;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del leale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – la Direzione Generale Ufficio XVII Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliario;

per l'annullamento

del decreto n. 8770 in data 7 luglio 2011 con il quale la Direzione Generale Ufficio XVII Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa ha disposto la dotazione organica per il personale della provincia di Siracusa avente effetto dal 1° settembre 2011, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi gli atti presupposti:

della CM 4638 del 1° giugno 2011 con cui il MIUR ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'a.s. 2011/2012,

della CM n. 73 del 10 agosto 2011 con la quale il MIUR ha trasmesso le tabelle di ripartizione dei posti da conferire per le nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'a.s. 2011/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 19 settembre 2011 e depositato il successivo 3 ottobre, i ricorrenti, inseriti nella graduatoria di prima fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola della provincia di Siracusa, insorgono avverso la rideterminazione degli organici di quella provincia in quanto preclude loro la possibilità di ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato, specie per quanti sono inseriti nei posti più bassi.

Impugnano anche le circolari ministeriali con le quali sono state disposte le riduzioni di organico, quali atti presupposti di quello principalmente gravato.

Avverso tali atti e provvedimenti deducono le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.

Concludono per l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2011 l'istanza cautelare è stata respinta sulla base della mancanza dell'attualità del periculum.

Previo scambio di ulteriori memorie il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2012.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato come meglio oltre precisato.

Con esso i ricorrenti, facenti parte del contingente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento del personale tecnico ed amministrativo della scuola impugnano il decreto con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Siracusa ha individuato i posti per le assunzioni a tempo indeterminato per le varie figure di direttore dei servizi generali e amministrativi, assistente amministrativo e tecnico, collaboratore scolastico ed altro. Impugnano pure la Circolare ministeriale n. 4638 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici di diritto del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per l'a.s. 2011/2012 e la circolare ministeriale n. 73 del 10 agosto 2011

2. Con la prima censura deducono la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 119 del 2009, dell'art. 64, commi 2, 3 e 4 lett. e) del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dell'art. 22 L. 28 dicembre 2001, n. 448, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione ed illogicità.

2.1 Sostengono che l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare per la determinazione degli organici del personale ATA l'art. 1, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 119 del 2009 e l'art. 22 della L. n. 448/2001 procedendo all'adozione di un apposito decreto.

Nel caso in esame ha adottato invece la circolare ministeriale n. 4638 del 1° giugno 2011 allegando lo schema di decreto interministeriale, non ancora formalmente in vigore, concernente "Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 e la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche relative all'a.s. 2011/2012."

Sulla base di tale schema non ancora approvato è intervenuta la determinazione delle dotazioni per la provincia di Siracusa e che prevede:

Profilo professionale DSGA n. 95;

Profilo professionale A.A. n. 401;

Profilo professionale AT n. 95 e

Profilo professionale collaboratore scolastico n. 1027

Altre figure n. 1.

Tale iter normativo evidenzia un grave difetto procedimentale peraltro già messo in evidenza dalla sezione con la sentenza 14 aprile 2011, n. 3268.

2.2 La censura va accolta e va esaminata a fattor comune con la seconda.

Con essa gli interessati fanno valere la violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 119/2009 e dell'art. 22, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, del d.P.R. n. 81 del 2009 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria; illegittimità derivata.

2.3 I ricorrenti lamentano che in particolare la nota a prot. 8770 del 7 luglio 2011 con la quale sono state determinati i posti di organico del personale dirigenziale ed ATA per la provincia di Siracusa, come sopra dettagliati, è illegittima in quanto il decreto interministeriale – peraltro prodotto in schema – non reca il parere delle Commissioni parlamentari competenti, vizio questo già messo in evidenza dalla sentenza citata e che ha portato all'annullamento del precedente decreto interministeriale n. 62 del 6 luglio 2009 e della circolare n. 37 del 13 aprile 2010 con la quale il MIUR ha trasmesso uno schema di D.I. ed ha diramato le istruzioni per la determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico precedente.

Lo schema di D.I. di cui alla C.M. 4638 del 1° giugno 2011 attualmente impugnata attende alla definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, ma è sprovvisto del ridetto parere, come pure posto in rilievo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4535 del 30 luglio 2011.

Ed è mancato pure il parere della Conferenza Unificata che è previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 119/2009.

2.4 I due aspetti procedurali sono stati messi in evidenza ed accolti da altrettante pronunce della sezione e del Consiglio di Stato.

In particolare per quanto concerne il parere delle Commissioni parlamentari i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 22, co. 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448, analogamente a quanto effettuato nel ricorso deciso dalla sezione con la sentenza n. 3271 del 14 aprile 2011 dai cui arresti, alcuni dei quali confermati dall'Alto Consesso nella sentenza n. 4535 del 30 luglio 2011, non si ritiene di discostarsi.

Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “La disposizione citata, dopo aver stabilito, al comma 1, che “Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori”, statuisce, per l'appunto al comma 2, che “Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza

complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale”.

“E’ utile, al riguardo, considerare che a norma dell’art. 19, co. 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con l. 15 luglio 2011, n. 111, l’art. 22, co. 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

“Si tratta, per vero, di una disposizione interpretativa ad avviso del Collegio coerente con la formulazione testuale dell’art. 22, co. 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448, che per l’appunto impone l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari nel solo caso in cui con decreto interministeriale si attenda alla “definizione”, e quindi anche alla modifica, dei parametri per l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

“Il che, del resto, ben si spiega se si considera che solo in caso di definizione o modifica dei parametri in questione si è inteso normativamente imporre un controllo parlamentare sulla coerenza degli stessi parametri con le previsioni di cui al comma 1 dello stesso art. 22, l. 28 dicembre 2001, n. 448.

“Questa ricostruzione del quadro normativo in parte qua non è superata per effetto delle novità normative introdotte dall’art. 64, co. 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e dei provvedimenti mediante i quali allo stesso è data attuazione.

“Giova, al riguardo, considerare che l’art. 2, d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (recante “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, co. 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”), ha prescritto che le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base: “a) alla previsione dell’entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana; b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà; d) all’articolazione dell’offerta formativa; e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011; f) alle caratteristiche dell’edilizia scolastica”.

“Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 2, d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, la determinazione e la distribuzione tra le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata, dei parametri suindicati.

“Il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, ha quindi direttamente stabilito, con efficacia normativa, i parametri in base ai quali l’organico deve annualmente essere determinato, senza tuttavia incidere in senso abrogativo sulla pregressa disciplina di tipo procedimentale, come posta dal citato art. 22, co. 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448, da interpretare nei termini suillustrati.” (C. Stato n. 4535/2011 cit.)

2.5 In sintesi: il parere delle Commissioni Parlamentari va acquisito ogni qual volta si provvede alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA allo scopo di ottenere “un controllo parlamentare sulla coerenza degli stessi parametri con le previsioni di cui al comma 1 dello stesso art. 22, l. 28 dicembre 2001, n. 448.”, norma a tutt’oggi non abrogata neppure dall’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 né con essa incompatibile.

Nel caso in esame dal raffronto tra il precedente decreto interministeriale n. 35 del 6 luglio 2010, valido per la determinazione degli organici per l'anno scolastico precedente a quello in questione, ed il nuovo schema di decreto interministeriale, si può facilmente verificare che esso non recava disposizioni sui servizi terziarizzati, come invece effettuato dal decreto interministeriale per l'a.s. 2011/2012 stante il cui art. 4, invece, riesumata la norma della finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 i posti accantonati per i servizi terziarizzati a favore degli LSU sono resi indisponibili per le assunzioni dei profili oltre che di collaboratore scolastico – come unicamente prevedeva l'art. 35, comma 9 della L. fin. n. 289/2002 - anche di assistente amministrativo e tecnico, con gravi ricadute appunto sui soggetti inseriti, sempre per tali profili, sulle graduatorie ad esaurimento e con la conseguenza che venendo mutati i parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza organica le Commissioni parlamentari dovevano essere sentite.

2.6 Ma va pure accolto l'altro profilo quello per cui non è stata sentita la Conferenza Unificata.

Con la medesima sentenza n. 4535 del 2011 il Consiglio di Stato ha infatti precisato che "E' necessario, al riguardo, considerare che, l'art. 2, comma 4, del D.P.R.20/03/2009, n.81, con formulazione testuale chiara ed inequivocabile dispone che la determinazione e la distribuzione tra le regioni va compiuta sentita la Conferenza Unificata.

L'acquisizione del parere della Conferenza Unificata costituisce, pertanto, un passaggio procedimentale ineludibile, nel caso di specie, tuttavia, non posto in essere, come è emerso anche all'esito della discussione svoltasi nel corso dell'udienza.

Né può il Collegio ritenere sufficiente, a fronte dell'inequivoco dato normativo richiamato, l'attività amministrativa svoltasi presso la Tecnostruttura, cui ha fatto riferimento in udienza l'Avvocatura Generale dello Stato". (C.Stato, sezione VI, n. 4535/2011 cit.).

Le due censure vanno, pertanto accolte entrambe.

3. Con la terza i ricorrenti fanno valere la violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 74 del 10 agosto 2011 e delle norme presupposte, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e per palese ed ingiustificata disparità di trattamento; violazione degli articoli 3, 4 35 e 97 Cost.

Pure meritevole di annullamento è lo stesso schema di decreto interministeriale trasmesso con la Circolare n. 4638 del 1° giugno 2011, nonché il decreto di cui alla nota MIUR Provincia di Siracusa n. 8770 del 7 luglio 2011 e la circolare n. 73 del 10 agosto 2011 con la quale sono state trasmesse le tabelle di ripartizione dei posti da conferire per le nomine del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2011/2012, nella parte in cui è previsto l'accantonamento dei posti per i soggetti impegnati in attività socialmente utili nelle istituzioni scolastiche e con contratti Co.Co.Co e per il personale dipendente di enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale del 20 aprile 2001, n. 65.

Tali disposizione è in contrasto con le norme che prevedono che il reclutamento del personale amministrativo della scuola debba avvenire sulla base delle graduatorie provinciali permanenti ex D.M. n. 74 del 10 agosto 2011.

Sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 dello schema di D.I. nonché dell'art. 35 comma 9 della Legge n. 289 del 2002 secondo cui la terziarizzazione dei servizi comporta la indisponibilità per l'intera durata del contratto dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 97 Cost..Infatti l'accantonamento di posti ivi indicato in favore di personale estraneo all'amministrazione scolastica non inserito in apposite graduatorie provinciali viola il principio di uguaglianza formale e sostanziale, il diritto al lavoro nella parte in cui non agevola i ricorrenti

nell'esercizio del relativo diritto, ma ne pregiudica l'attuazione.

3.2 Precisato che la censura per come proposta avverso la Circolare Ministeriale n. 73 del 10 agosto 2011 avente ad oggetto "Assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l'a.s. 2010/2011 e 2011/2012 – istruzioni operative" è inammissibile in quanto essa non reca alcun riferimento all'accantonamento dei posti per i servizi terziarizzati e che la questione di legittimità costituzionale, siccome proposta avverso lo schema del decreto interministeriale è pure inammissibile, perché trattasi di atto di normazione secondaria e non primaria, la censura può essere esaminata a fattor comune con la quarta.

3.3. Con essa gli interessati fanno valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 64 comma 2 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008.

3.4 Osservano che la riduzione di posti dell'organico ATA della provincia di Siracusa è da ritenersi illegittima posto che la stessa va oltre l'aliquota del 17% dell'organico relativo all'a.s. 2007/2008 da detrarre rispetto alle dotazioni per l'a.s. 2008/2009 come invece previsto ai sensi dell'art. 2, commi 411 e 412 della L. n. 244 del 2007.

3.4 Le censure, con le precisazioni di cui sopra possono essere parzialmente condivise.

Dalla lettura del decreto sulle dotazioni organiche della provincia di Siracusa emerge infatti che in tale provincia sono presenti 158 unità di personale con contratti Co.co.co. riconducibili in parte a funzioni di AA e AT e pertanto sono stati operati 79 accantonamenti; in particolare nella tabella allegata risultano accantonati 63 posti di assistenti amministrativi, 62 di collaboratori scolastici e 16 posti di assistente tecnico e detti posti sono portati in detrazione sui posti per mobilità.

Invero l'aspetto della censura che nel caso in esame va valorizzato è la circostanza che il sistema di accantonamento disposto dall'art. 4 del decreto interministeriale ed applicato dal decreto a prot. 8770 del 7 luglio 2011, si badi bene quando ancora lo schema non era stato approvato, posto che esso reca la data del 29 luglio 2011, comporta una violazione delle modalità di assunzione a tempo indeterminato disposta sulla base dell'inserimento del personale ATA nelle graduatorie ad esaurimento, per come nel prosieguo argomentato.

La disposizione sui servizi terziarizzati recata dall'art. 4 dello schema di decreto interministeriale infatti prevede che:

- devono essere accantonati il 25% dei posti di organico dei collaboratori scolastici a favore dei soggetti impegnanti in lavori socialmente utili nei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche che ne abbiano sottoscritto i relativi contratti, (art. 4, comma 1)
- ed il 50% dei posti di organico degli assistenti tecnici ed amministrativi a favore dei co.co.co. impegnati in funzioni di assistente amministrativo o tecnico. (art. 4, comma 2)

Il comma 4 della medesima disposizione stabilisce poi che "Ai sensi della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 i posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pur concorrendo a costituire l'organico di istituto non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, del personale".

Che è esattamente quanto ha effettuato l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per la provincia di Siracusa, sottraendo appunto i posti accantonati per ogni qualifica ai fini della mobilità e rendendoli inutilizzabili per le assunzioni.

Posto che chiaramente l'Ufficio Scolastico Regionale non ha fatto altro che eseguire le istruzioni superiori, va rilevato che la disposizione gravata è incompatibile con quanto stabilito dall'art. 1

comma 605 della legge finanziaria 23 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola in graduatorie ad esaurimento, proprio perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. “preariato storico” della scuola.

Ora, per quanto è dato evincere dalle premesse del decreto interministeriale che ne reca la relativa citazione, l’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative devono essere definite in modo da realizzare complessivamente una riduzione di organico in misura corrispondente all’aliquota del 17% dell’organico relativo all’a.s. 2007/2008 da detrarre dalle dotazioni per l’a.s. 2008/2009 per effetto di quanto previsto dall’articolo 2 commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che ha introdotto per ciascuno degli anni in parola il taglio lineare di 1000 unità), se accanto a tale riduzione sull’organico prevista a monte si aggiunge anche l’accantonamento per i LSU e per i Co.co.co, si introduce una ulteriore riduzione degli organici ATA sulla quale però non si sono pronunciate le Commissioni parlamentari e la Conferenza Unificata ed in spregio delle modalità di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento disciplinate dall’art. 1, comma 605 della legge fin. n. 296 del 2006

Cioè in sostanza appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma, laddove i pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata avrebbero probabilmente finito per indurre l’Amministrazione a modulare con maggior oculosità l’applicazione di percentuali che appaiono conferire, come dedotto, ingiustificati vantaggi a favore di alcune categorie di personale piuttosto che esaurire le graduatorie dei precari storici.

3.5 Ciò premesso la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell’art. 35, comma 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che stabilisce che i posti accantonati per i servizi terziarizzati non possono essere utilizzati per le assunzioni e per la mobilità, benché rilevante, perché in base a tale norma gli interessati si vedono ridurre in maniera consistente i posti per le assunzioni, è manifestamente infondata.

Occorre osservare come non sia la prima volta che si utilizza una disposizione del genere nella scuola ed esattamente analoga norma, seppure meno dettagliata era contenuta sempre in una legge finanziaria, all’art. 40, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stante il quale: “In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche a evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa.”, dalla quale si evince che l’utilizzo di personale per i servizi terziarizzati comportava la riduzione della dotazione organica di istituto, anche se senza ulteriori specificazioni.

Analogamente accade pure con la disposizione della legge finanziaria per il 2003 censurata dai ricorrenti sotto i profili della disparità di trattamento e del diritto al lavoro; la norma per l’esattezza dispone: “La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del

personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza.”.

La ratio sottesa alla disposizione è quella di impedire cioè che per un analogo servizio dato in affidamento all'esterno con apposite gare di appalto si paghi anche lo stipendio a collaboratori scolastici.

Si può discutere se la norma disponga analogamente per i ruoli degli assistenti tecnici ed amministrativi.

Ma se la lettera non consente tale interpretazione, ivi statuendosi che l'accantonamento dei posti che li rende inutilizzabili per le assunzioni vale solo per i ruoli dei collaboratori scolastici, proprio per la ratio detta sopra, con la conseguenza che tale interpretazione va espunta dall'ordinamento e che, sostanzialmente la inutilizzabilità per i servizi terziarizzati non può essere estesa ai ruoli degli assistenti amministrativi, risultando l'operato dell'amministrazione sotto tale profilo sprovvisto di idonea copertura normativa di primo grado, tuttavia la ratio sopra riferita e che sostiene l'art. 35, comma 9 della L. Fin. n. 289/2002 non contrasta col principio di ragionevolezza, tenuto conto della finalità perseguita del contenimento della spesa pubblica e sempre fermo restando che gli accantonamenti dovranno essere calibrati dall'Amministrazione secondo criteri meno dannosi di quelli in atto, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta.

4. Il ricorso va pertanto in parte accolto e per l'effetto vanno annullati gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui è stato trasmesso uno schema di decreto interministeriale adottato senza avere sentito il parere delle Commissioni Parlamentari e della Conferenza Unificata e nella parte in cui hanno disposto l'accantonamento del 25% e del 50% dei posti a favore rispettivamente dei LSU e dei co.co.co. impiegati in funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi, ciò comportando una ulteriore riduzione dei posti per le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento del personale ATA rispetto a quella già operata a monte del 17% nel triennio di cui all'art. 64 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, senza che ne siano state informate le Commissioni Parlamentari e la Conferenza Unificata e per il resto va respinto.

5. La soccombenza solo parziale induce a ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l'effetto annulla gli atti in epigrafe come in motivazione indicato e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2012